

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DA ALLEGARE AL VERBALE DEL 06/03/2024

Premesso che

Le OO.SS ritornano a chiedere i criteri utilizzati dall'amministrazione per verificare la rappresentatività dei soggetti presenti per la costituzione del Comitato ai sensi dell'Ar. 17 L.R 23 del 14/12/2019 in quanto all'comma 1 la stessa recita: - Art. 17 comma 1 - *Al fine di garantire la massima condivisione in materia di formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo e la coesione sociale, è istituito il Comitato regionale per le politiche della formazione professionale. Esso è presieduto dall'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, o suo delegato, ed è composto, oltre che dai competenti dirigenti generali dell'Amministrazione regionale o loro delegati, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello regionale, integrato da non più di tre esperti di settore.*

la recente approvazione da parte dell'ARS, di due norme che modificano la L.R. 14 dicembre 2019, n.23, senza alcuna preventiva consultazione delle parti sociali nella Commissione Parlamentare di merito, hanno cambiato radicalmente gli assetti della formazione professionale.

Considerato che

La prima norma si riferisce all'abrogazione del comma 2 bis dell'art.12 della predetta l.r. 23/2019 che stabiliva l'obbligo per l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale di introdurre un tetto massimo finanziabile all'interno di un avviso e/o di bando pubblicato al fine di evitare la concentrazione della maggior parte dell'attività finanziata in mani di pochi enti. Quella norma era stata il frutto di una concertazione tra Assessorato/Enti/OO.SS. al fine di assicurare la pluralità dell'offerta formativa nei territori attraverso il finanziamento di enti di piccole, medie e grosse dimensioni.

Ricordiamo che nonostante il tetto massimo finanziabile, per l'anno scolastico (leFp) 2022/2023, il 70% circa della sovvenzione complessiva, pari a 20 milioni di euro, si è concentrato in 4 enti su 29 ammessi a finanziamento.

La condizione di oligopolio che si è determinata, si accompagna, tuttavia, non alla creazione di buona occupazione ed all'adozione di procedure di reclutamento del personale trasparenti e rispettose del CCNL di settore ma alla stipulazione di contratti di lavoro nella stragrande maggioranza dei casi a prestazione occasionale anche per figure professionali il cui profilo contrattuale prevede mansioni meramente esecutive che escludono l'organizzazione autonoma delle attività lavorativa.

L'abrogazione del comma 2 bis, sostenuta da qualche associazione di enti, è stata invocata perché il tetto massimo finanziabile costituirebbe un ostacolo alla libera concorrenza tra gli enti.

Forse quest'associazione considera che la libera concorrenza si realizzerà quando i 4 enti, che al momento accentrano il 70% della sovvenzione complessiva, accentreranno il 100% del finanziamento.

La nostra preoccupazione è di fermare questo insensato progetto che mortifica gli enti medi e piccoli a beneficio di quelli più grossi e che per effetto della seconda norma, di seguito illustrata, dovranno chiudere e licenziare tutti i loro dipendenti.

La seconda si riferisce alla modifica delle norme sull'accreditamento degli enti di formazione in Sicilia. E' incomprensibile che l'Assessore al ramo consenta una modifica delle regole del gioco a beneficio di pochi

enti e senza nessun confronto e/o approfondimento preventivo con le parti sociali.

La seconda norma, che sembrerebbe concepita per incrementare occupazione nel settore, in realtà se applicata provocherebbe la chiusura degli enti medi - piccoli e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tutto il personale dipendente. Per coprire il costo lavoro derivante dall'assunzione delle figure professionali obbligatoriamente previste per ciascuna sede operativa dalla norma rivisitata e mantenere inalterati livelli di qualità degli interventi formativi, occorrerebbe almeno 8-9 corsi finanziati per sede.

Resta inteso che ai fini dell'accREDITamento, le sedi orientative, cioè quelle dove si erogano le politiche attive, sono ricomprese tra le sedi operative e dunque anche le APL (agenzia per il lavoro) strutturate presso gli enti di formazione seguirebbero il medesimo destino.

Nell'ambito della seconda norma è introdotto l'obbligo di inquadrare le figure professionali previste nel rispetto del CCNL e del CCRL di riferimento. Il richiamo al rispetto dei contratti collettivi di lavoro può apparire scontato e rassicurante, in realtà nasconde un ulteriore e ingiustificato sovvertimento delle norme sull'accREDITamento. La norma, infatti, rinvia non già al CCNL di settore o della formazione professionale ma a qualsiasi contratto collettivo nazionale o regionale di riferimento, quindi anche polisettoriali, possibilità non contemplata né dal Regolamento di attuazione adottato dal DPR n. 25 del 01/10/2015, né dalla L.R. 14/12/2019n. 23 né dal Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 296 / 2006.

Su questi temi abbiamo avuto insieme ai segretari confederali regionali rispettivamente di CGIL, CISL E UIL Sicilia A seguito di un confronto serrato e costruttivo con le associazioni datoriali FORMA, CENFOP, FORMA.RE, ANFOP e ASSOFOR.

Dal confronto inoltre è emerso che tutte le associazioni datoriali presenti adottano il Contratto Collettivo Nazionale da poco siglato da FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA FORMA e CENFOP quale contratto di riferimento del settore.

Per quanto sopra Le OO.SS chiedono

di abrogare il primo 1^a comma della legge 31 gennaio 2024 n. 3 dell'art. 70 e di modificare il comma 2^a inserendo la seguente dicitura *“Per il corretto funzionamento dei percorsi di cui all'art.2, comma 1, lettera a), per ciascuna sede operativa accreditata ai sensi dell'art. 6.comma 2letteraa) delle vigenti Disposizioni per l'AccREDITamento degli Organismi Formativi e s.m.i., dovrà essere garantito un organigramma funzionale minimo, personale subordinato a tempo indeterminato, indispensabile all'erogazione delle attività didattiche della sede, quale: formatore tutor, operatore tecnico ausiliario, collaboratore amministrativo e direttore di sede operativa. Nel rispetto dei CCNL del settore così come previsto dal DPR 1 ottobre 2015 n.25. Eventuali deroghe sono demandate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs n. 81 2015.”*

F.to

FLCCGIL
M. Vivaldi

CISLSCUOLA
H.Federico

UILSCUOLASICILIA RUA
A.Panzica